

GLI IMPEDIMENTI DEL PREMIER

FRANCO CORDERO

Vera o no, prendiamo la notizia come circola. Negl'interna corporis della Consulta, dicono, germina l'ipotesi d'una decisione che salvi la legge 7 aprile 2010 n. 51, così motivata: sarebbe invalida se fosse automatico il rinvio quando l'Uomo disertava l'udienza allegando affari governativi (invalida, trattandosi d'una legge ordinaria, mentre l'immunità è materia da norme costituzionali; e non è tutto: rimane aperta la questione capitale: fin dove sia derogabile l'art. 3 Cost.); ma spetta ancora al giudice valutare l'asserito impedimento; e intesa così, suona bene, quindi non tocchiamola. In gergo, «sentenza interpretativa di rigetto».

Siccome esiste una sintassi del diritto, vediamo quanto valga il teorema. Vale poco, anzi niente. Che in dati limiti gli impegni governativi fossero legittimo impedimento, lo sapevamo, né occorre ridirlo mettendo a soqquadro le Camere: in inglese è truismo, da questa parte della Manica, lapalissade; Jacques Chabannes, seigneur de La Palice muore nella battaglia di Pavia, 1525, e «un quart d'heure avant sa mort il était encore en vie», cantano i soldati.

Ogni giudice rinvierebbe l'udienza de plano se l'insonne premier fosse chiamato arbitro tra potenze mondiali, essendo in gioco la pace del pianeta (pochi giorni fa vantava gesta simili). A sciogliere i dubbi basta un poco d'anamnesi, come sia nato il piccolo mostro. Abbiamo un presidente del Consiglio affetto da fobia acuta. Teme i processi più della peste: s'era consacrato immune con una legge 20 giugno 2003 n. 140, ma la Corte l'affossa (13 gennaio 2004); ritentato il colpo dopo quattro anni, appena rimette piede al governo, incappa ancora nel maledetto art. 3 Cost.

Sotto nuove accuse ha urgente bisogno d'uno scudo. Solerti squadre parlamentari gli votano qualunque soperchieria: consulenti de poena vitanda compilano i testi; ubbidienti peoni premono un pulsante; e che spettacolo quando l'obiettivo li coglie acclamanti. Norme ad divum Berlusconi tagliano corto, definendo «legittimo impedimento» il «concomitante esercizio» d'una delle innumerevoli funzioni governative, incluse le «attività preparatorie e consequenziali». Chiaro e crudo. L'effetto impediente è legalmente presunto. In teoria, restano controvertibili i fatti asseriti: ad esempio, l'invito da Vladimir Putin in una dacia dove discuteranno de rebus occultis, o altrettanto misteriosi colloqui sotto la tenda con Gheddafi o un consiglio dei ministri permanente, essendo sul tappeto affari formidabili. In pratica, la parola del presidente chiude il caso: locutus est; il giudice non ha armi istruttorie; se è troppo curioso, lo mandano al diavolo; gli arcaici imperii sono impenetrabili da toghe qualunque, magari affiliate al complotto eversivo; né avrebbe chance un conflitto «tra poteri dello Stato» davanti alla stessa Corte (art. 134 Cost.).

Salta agli occhi la novità: nel sistema d'allora giurisdizione e governo erano poteri coordinabili; il punto d'equilibrio stava in ragionevoli intese preventive (Corte cost. 6 luglio 2001 n. 225: un parlamentare molto legato all'Uomo forte mandava sistematicamente a monte le udienze allegando impegni camerali); e dopo una longanime attesa l'organo giudiziario poteva rischiosamente procedere. L'attuale

norma esclude ogni alternativa al rinvio: perché altrimenti gliel'avrebbero affatturata?; i berluscones non perdono tempo in cineserie verbali, puntano al pratico. Ormai l'interessato gioca sul velluto: sventa l'udienza ogniqualvolta tiri in ballo uno dei mille incumbenti che l'art. 1, comma 1, definisce legittimo impedimento; e affermandolo duraturo, ottiene che la successiva cada oltre il termine da lui indicato, entro i sei mesi (art. 1, c. 4). Molto esplicito, l'automatismo lascia intendere il senso complessivo dei due articoli.

Insomma, analisi e storia del testo smentiscono qualunque lettura eufemistica: questa legge salva dai processi chi sappiamo; persa due volte l'immunità, se l'è rifatta. Tale essendo l'intento notorio, non vale un soldo falso l'augurio d'usi puliti dell'ordigno. Vedi il caso d'un adepto, nominato ministro affinché sfuggisse alla condanna: ignorava persino nome e competenze del dicastero; sale al Quirinale, giura, oppone l'impedimento. Impedito da che cosa? Dal lavoro preministeriale: non esistendo quel ministero, doveva allestirselo; e l'argomento suona conforme alle nuove regole, contemplanti anche «attività preparatorie» (poi s'è dimesso, vittima dello scandalo, perché la sua sorte penale importava poco al dominus). Esistono leggi valide o no, secondo il modo d'intenderle, ma quando vengono applicate nel senso incostituzionale, sinora la Corte le colpiva: non siede a Monte Cavallo come organo d'esegesi accademica; né avrebbe senso ventilare pie letture (non vincolanti, sia chiaro) mentre gl'interessi da tutelare vanno in malora. I due loschi articoli negano l'eguaglianza dei cittadini. Siamo diseguali se alcuni godono d'una improcedibilità che li sottrae alla legge penale: lo stato del non justiciabile è indefinitamente allungabile; i 18 mesi previsti dall'art. 2, c. 1, presuppongono una futura sospensione, regolata da legge costituzionale; mancando la quale, lo scudo interinale sarebbe prorogato, possiamo scommettervi la testa; nella stasi dei processi le norme penali dormono. «Nulla poena sine iudicio» e l'augusta persona è giudicabile solo se le torna comodo: quando anche venga in tribunale, niente esclude colpi di scena; all'ultimo istante utile, fiutata aria infausta, se ne va mandando in fumo l'evento. L'equivalente civilistico è la condizione cosiddetta potestativa, il cui avveramento dipende dal contraente: «vitiatur et vitiatur», impara lo scolaro su manuali elementari; il contratto nasce morto. Questa legge introduce la clausola «si voluero» in materia penale. Siamo sulla Nave dei Folli o in piena farsa carnevalesca.